

Regolamento per l'erogazione dei finanziamenti a progetti di ricerca di giovani ricercatori

(emanate con D. R. n. 3510 del 05/05/2000)

Art. 1

L'Università degli Studi di Bari, al fine di promuovere l'avvio di attività di ricerca favorendo in prospettiva il proseguimento delle stesse con altri finanziamenti, indice annualmente, in applicazione di quanto disposto dal MURST con nota prot. n. 1707 del 22/07/1998, un bando di selezione per il finanziamento di progetti di ricerca "giovani ricercatori".

Al fine dell'espletamento delle procedure relative all'iniziativa suddetta sono istituite le seguenti due aggregazioni di aree scientifiche:

1. Area delle Scienze tecnologiche;
2. Area delle Scienze umanistiche.

Che accorperanno rispettivamente le aree scientifiche 1-8 (scienze tecnologiche) e 9-14 (scienze umanistiche) presenti nell'Ateneo barese. Per ciascuna delle due aggregazioni di aree verrà costituita una Commissione scientifica composta da 2 professori di I fascia, 2 professori di II fascia, 1 ricercatore, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico.

La suddivisione dello stanziamento è determinata dal Senato Accademico coerentemente con i criteri indicati dal MURST.

Art. 2 –

Possono presentare domanda di finanziamento giovani studiosi dell'Università degli Studi di Bari, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del Bando.

Nella suddetta categoria di giovani studiosi si intendono compresi, oltre ai ricercatori universitari, anche figure di personale non strutturato, quali dottori di ricerca, dottorandi, titolari di borse post-dottorato, titolari di assegni di ricerca; al momento della presentazione del progetto il proponente deve esprimere la propria opzione relativamente all'afferenza ad una delle due aree di cui all'art. 1 (in mancanza questa verrà determinata d'ufficio).

La domanda di finanziamento può essere presentata da singoli o da gruppi i cui componenti soddisfino tutti i requisiti previsti per la partecipazione al bando.

Art. 3 –

La domanda deve essere presentata al Magnifico Rettore dal/dai proponente/i, utilizzando la modulistica prevista per le richieste relative al finanziamento dei progetti di ricerca Fondo di Ateneo.

Tale richiesta deve indicare:

- a. lo stato dell'arte, in ambito nazionale ed internazionale, della linea di ricerca proposta;
- b. gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere;
- c. la descrizione del progetto;
- d. i costi totali, ripartiti per voci di spesa;
- e. le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a sostegno del progetto.

Il/i proponente/i non di ruolo deve/devono indicare anche:

- a. il recapito eletto;
- b. la struttura dell'Università (Dipartimento/Istituto) di appoggio per l'esecuzione del progetto stesso, responsabile anche della gestione amministrativo-contabile dell'eventuale finanziamento con assenso preventivo della stessa struttura;
- c. un docente dell'Ateneo di Bari, in qualità di referente scientifico.

Le domande dei dottorandi devono essere corredate dal parere favorevole del Collegio dei docenti che attesti la compatibilità del progetto con il percorso formativo approvato.

Le domande dei borsisti a qualunque titolo devono essere corredate dal parere favorevole della struttura che attesti la compatibilità del progetto presentato con le linee di ricerca a cui il borsista stesso afferisce.

Art. 4

Ogni studioso può partecipare ad un solo progetto di ricerca.

I progetti, di durata annuale, sono rinnovabili non più di una volta, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti. Tale valutazione sarà effettuata dalle Commissioni scientifiche di cui all'art. 1.

La specifica ricerca non può coinvolgere personale afferente ad unità operative finanziate nell'ambito dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (ex 40%) - per la durata del programma stesso - approvati in sede ministeriale.

Non possono presentare domanda coloro che beneficiano di altri finanziamenti per lo stesso tema di ricerca proposto.

Art. 5

Le procedure di valutazione si svolgono in analogia con i criteri previsti per il finanziamento dei progetti di ricerca Fondo di Ateneo. Particolare attenzione sarà dedicata a:

- a. originalità e rilievo scientifico del progetto;
- b. fattibilità del progetto;
- c. documentata qualificazione scientifica dell'esecutore/degli esecutori della ricerca;

d. prospettiva di sviluppo per una nuova attività di ricerca.

Art. 6

Le Commissioni scientifiche di cui all'art. 1, eventualmente anche sulla base di pareri acquisiti da esperti ad esse esterni, elaborano una graduatoria di merito; a parità di valore scientifico, esse devono garantire un equilibrato finanziamento dei diversi settori scientifico-disciplinari compresi nelle aree.

Al termine dei lavori il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per le relative competenze, rispettivamente accertano il corretto espletamento delle suddette procedure e deliberano la formale attribuzione dei finanziamenti.

Art. 7

Per il finanziamento dei progetti di ricerca, presentati da singoli o da gruppi, dovranno essere rispettati un limite massimo di 20 milioni ed un limite minimo di 5 milioni per singolo progetto. Gli importi dei finanziamenti sono resi disponibili immediatamente dopo l'approvazione dei progetti stessi.

Art. 8

Al termine della ricerca, va presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica circostanziata relazione scientifica sull'attività svolta, con l'indicazione dei risultati raggiunti ed un rendiconto finanziario.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004